



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 162

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ulteriori modificazioni parziali al decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/ Leg "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale".

Il giorno **10 Febbraio 2021** ad ore **13:07** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) prevede che, per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale, di seguito AUP.

Il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 stabilisce che l'AUP è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

Il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 rinvia ad uno o più regolamenti l'individuazione, anche in modo graduale, dei bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'AUP, nonché le condizioni e i requisiti di accesso.

La competenza alla concessione e all'erogazione dell'AUP è attribuita dal comma 6 del citato articolo 28 all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Con decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale. Con il citato regolamento sono stati descritti in maniera più puntuale i bisogni generali e i bisogni particolari della vita al cui soddisfacimento sono preordinate le quote sopra descritte, sono stati previsti i requisiti di accesso alle predette quote, introdotto il concetto di "capacità di assumere o riassumere un ruolo lavorativo", previste le condizioni da rispettare per il mantenimento della quota di AUP finalizzata al soddisfacimento dei bisogni generali della vita e individuate le ipotesi di decadenza dall'assegno. Il regolamento è stato modificato parzialmente con il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2019, n. 9-10/Leg.

In particolare, per l'accesso alla quota di assegno di assegno unico provinciale finalizzata al soddisfacimento dei bisogni generali della vita, l'articolo 4, comma 1, lett. a) del regolamento prevede che il nucleo familiare da valutare deve possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore a 0,16.

A causa degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica cagionata dal COVID19 molti lavoratori dipendenti hanno subito una perdita o una riduzione significativa della loro attività lavorativa. A tale riguardo l'articolo 25 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 prevede che in tale situazione di crisi economica la Giunta provinciale apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale al fine di consentire l'attualizzazione della situazione reddituale del nucleo familiare anche al di fuori dei casi oggi previsti. Inoltre, nell'ambito della predetta attualizzazione, la Giunta provinciale può individuare per l'anno 2021 anche l'innalzamento temporaneo della soglia ICEF del nucleo familiare per l'accesso a tale misura.

Considerato che per tale innalzamento è necessaria una modificazione del Regolamento di attuazione dell'assegno unico, si propone che il nucleo familiare da valutare debba possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore a 0,18, fermo restando il possesso degli altri requisiti.

L'articolo 6, comma 3, lett. d), prevede per l'accesso alla quota di assegno prevista finalizzata al sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare, dall'articolo 2, comma 2, lettera c), che gli invalidi non devono essere ricoverati presso strutture sanitarie o socio-sanitarie per un periodo continuativo di almeno 30 giorni. Per uniformità con altre disposizioni del regolamento (articolo 3, comma 1, lett. b), numero 1) e articolo 4, comma 1, lett. c) ove si elencano anche le "strutture socio-assistenziali", si propone di integrare la predetta lett. d) con tale tipologia di struttura. Questa modificazione trova applicazione a decorre dal 1° luglio 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 28 della legge provinciale della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- visto il decreto del Presidente della Provincia di data 12 settembre 20017, n. 15-68/Leg. con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'AUP;
- visto l'articolo 25 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 23;
- vista la proposta di modificazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'AUP, allegata a questo provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- visto il parere del Dipartimento Affari e relazioni istituzionali acquisito con nota di data 9 febbraio 2021, prot. n. PAT/RFD339-09/02/2021-0093486;
- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ("approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige"), il quale stabilisce che il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare il regolamento concernente "Ulteriori modificazioni al regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale, emanato con decreto del Presidente della Provincia di data 12 settembre 20017, n. 15-68/Leg.", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare con proprio decreto il Regolamento di cui al precedente punto 1).

Adunanza chiusa ad ore 13:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Regolamento

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO

concernente

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale".

Sommario

| | |
|--|--------------------------|
| <u>Art. 1.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Modificazioni dell'articolo 6 del d.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Art. 2.....</u> | <u>2</u> |
| <u>Modificazioni dell'articolo 9 del d.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg.....</u> | <u>2</u> |

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 6 del d.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg

1. Nell'articolo 6, comma 3, lettera d), del d.P.P. n. 15-68/Leg del 2017 le parole: "presso strutture sanitarie o socio-sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali".

2. L'articolo 6, comma 3, del d.P.P. n. 15-68/Leg del 2017, come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 9 del d.P.P. 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg

1. Dopo l'articolo 9 del d.P.P. n. 15-68/Leg del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Disposizioni straordinarie per l'emergenza epidemiologica da COVID

"1. Al fine di contribuire al sostegno economico delle famiglie in relazione alla crisi economica determinata dalla emergenza epidemiologica da COVID 19, per la corresponsione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 2, comma 1, il nucleo familiare da valutare deve possedere un indicatore della condizione economica familiare (ICEF) inferiore a 0,18, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1.

2. Il comma 1 si applica ai nuclei familiari in cui uno o più componenti sono lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita o riduzione significativa dell'attività lavorativa a causa degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID19 al fine dell'attualizzazione della condizione economica familiare. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione dei lavoratori che beneficiano della misura di cui al comma 1, anche con riferimento alle caratteristiche dei lavoratori e dei relativi contratti di assunzione e i termini per la corresponsione della medesima misura.

3. Per la sospensione delle misure di condizionalità si applica l'articolo 13 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni).".